

ECHA-19-B-03-IT

# Prescrizioni in materia di informazione per le notifiche ai centri antiveleni

Le imprese che immettono sul mercato miscele pericolose devono trasmettere le informazioni sulle suddette miscele a organismi specifici designati dagli Stati membri. I centri antiveleni utilizzano queste informazioni per fornire consulenza medica in caso di emergenza.

L'obbligo di notifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020 e si basa sull'allegato VIII del regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (CLP).

## CHI DEVE EFFETTUARE UNA NOTIFICA?

Le notifiche devono essere trasmesse dagli importatori e dagli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele classificate come pericoli fisici o per la salute umana. L'obbligo riguarda le miscele per l'uso da parte dei consumatori, professionale e industriale.

## QUALE FORMATO DEVE ESSERE UTILIZZATO?

Le imprese devono fornire le informazioni richieste utilizzando il formato armonizzato di **notifica ai centri antiveleni (PCN)**. Il formato è basato su XML e compatibile con IUCLID.

## QUALI INFORMAZIONI SONO RICHIESTE?

La stessa serie di informazioni sarà richiesta da tutti gli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato.

**Dati di contatto:** nome, indirizzo completo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica dell'importatore o dell'utilizzatore a valle che trasmette la notifica.

**Nome o nomi commerciali della miscela:** compresi, se del caso, marchi e varianti denominative così come figurano sull'etichetta.

**Tipo e dimensioni degli imballaggi:** imballaggi utilizzati per immettere la miscela sul mercato ad uso dei consumatori o per uso professionale. Il tipo di contenitore può essere, per esempio, un "flacone", una "scatola" o una "bomboletta spray". La dimensione deve essere indicata come volume nominale o peso dell'imballaggio.

**Categoria di prodotto:** la categoria conformemente al **sistema europeo armonizzato di categorizzazione dei prodotti (EuPCS)**. La categoria selezionata deve corrispondere al principale uso previsto del prodotto, che potrebbe essere, per esempio, "fertilizzante", "detersivo per bucato" o "deodorante ambientale".

**Identificatore unico di formula (UFI):** il codice generato dal generatore di UFI, per esempio J200-UOCW-500A-Q2DA, deve essere riportato sull'etichetta o sulla confezione del prodotto e incluso nella notifica.

**Informazioni sui pericoli:** le classificazioni dei pericoli fisici e per la salute umana della miscela.

Devono essere forniti anche i seguenti **elementi dell'etichetta**:

- pittogrammi di pericolo
- avvertenza
- indicazioni di pericolo
- informazioni supplementari sui pericoli
- consigli di prudenza.

**Informazioni tossicologiche:** comprendono i possibili modi in cui una persona potrebbe essere esposta alla miscela, come l'inhalazione, l'ingestione, il contatto con la pelle o con gli occhi. Questo tipo di informazioni include gli effetti a lungo e a breve termine e i sintomi derivanti dall'esposizione. Le informazioni sugli effetti tossicologici della miscela sono identiche a quelle richieste nella sezione 11 della scheda di dati di sicurezza.

**Informazioni sulle proprietà fisico-chimiche:** per esempio, lo stato fisico, il colore e il valore di pH della miscela.

**Informazioni complete sulla composizione della miscela:** comprendono tutti i componenti, le relative concentrazioni nella miscela e la classificazione. I componenti possono essere sostanze o miscele in miscele (MiM). Per quanto riguarda le modalità di identificazione e di comunicazione delle concentrazioni, si applicano norme specifiche.


## QUANDO DIVENTA APPLICABILE L'OBBLIGO DI NOTIFICA?

La data di decorrenza dell'obbligo dipende dall'uso finale della miscela.

- Miscele per uso dei consumatori: **1° gennaio 2020**.
- Miscele per uso professionale: **1° gennaio 2021**.
- Miscele per uso industriale: **1° gennaio 2024**.

Se una miscela è destinata a più di uno degli usi di cui sopra, sia per uso diretto sia per la sua presenza in un prodotto fabbricato a valle della catena di approvvigionamento, si applica la **prima data utile**. Prima della data di applicazione pertinente, la miscela continua a essere soggetta alle prescrizioni nazionali esistenti in materia di informazione.

Le miscele già notificate ai sensi della legislazione nazionale restano valide fino al **1° gennaio 2025**. Se la miscela viene modificata prima di tale data, le imprese potrebbero essere tenute a effettuare una notifica sulla base dei nuovi requisiti in materia di informazioni di cui all'allegato VIII.



**Miscele destinate ad essere utilizzate soltanto nei siti industriali:** un'opzione di trasmissione limitata consente di fornire informazioni ridotte sulla composizione delle miscele, come indicato nella scheda di dati di sicurezza, nel caso in cui un numero di telefono garantisca **un accesso rapido alle informazioni complete sulle miscele**. Questo numero deve essere accessibile ai centri antiveleni 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Per maggiori orientamenti, materiale e strumenti di supporto, visitare il sito web dei centri antiveleni dell'ECHA:

» <https://poisoncentres.echa.europa.eu/it>